

ILL.MO
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA SICILIA
SEDE DI PALERMO

*

RICORSO
(con domanda cautelare)

proposto da

Ingrid CIANCIO, nata a Catania l'11/11/1986, C.F. CNCNRD86S51C351Z,,
rappresentata e difesa, per procura unita al presente atto e facente parte
integrante del medesimo, dall'avv. Fabio Rossi del Foro di Catania (C.F.:
rssfmr71l06c351z) ed elettivamente domiciliata presso la seguente casella pec in
dotazione al medesimo difensore fabio.rossi@pec.ordineavvocaticatania.it;

contro

**Ministero dell'Istruzione e del merito – Ufficio Scolastico Regionale per la
Campania - Commissione giudicatrice nominata dall'USR Campania per
lo svolgimento del concorso per titoli ed esami indetto con DM 205/23 e
DD 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione
Sicilia per la classe di concorso AC25 (“*Lingua inglese e seconda lingua
comunitaria (Spagnolo)*”) – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia;**

per l'annullamento

(previa sospensione dell'efficacia)

- della “*graduatoria di merito*” relativa al concorso per titoli ed esami
indetto con DM 205/23 e DD 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale
docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 (“*Lingua inglese e seconda
lingua comunitaria (Spagnolo)*”) pubblicata dall'USR Campania in data 6/11/2024 e
del relativo decreto di approvazione prot.70048 del 6/11/2024 emesso dal
medesimo USR Campania;

- della nota pec del 2/11/2024 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo della ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierno ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli della candidata oggi ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi alla medesima.

*

MOTIVI

**ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE;
VIOLAZIONE ART.3 L.241/90 – VIOLAZIONE PUNTO A.1.1
TABELLA DI VALUTAZIONE TITOLI (ALL.B AL DD 205/23) –
VIOLAZIONE ART.3 DM 205/23 E ART.4 DD 2575/23 —
VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA,
MERITOCRAZIA, IMPARZIALITA' E BUON ANDAMENTO DELLA
P.A. (ARTT.3, 51 E 97 COST.) – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI
BUONA FEDE E DI COLLABORAZIONE TRA CITTADINI E P.A.
(ART.1 COMMA 2 BIS L.241/90; ARTT.3 E 97 COST.) – VIOLAZIONE
DELL'ART.6 L.241/90 (C.D. SOCCORSO ISTRUTTORIO).**

L'odierna ricorrente ha conseguito la Laurea Magistrale LM-38 in “Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale” in data 6/3/2013 presso l'Università degli studi di Catania, con il voto di 110/110 e lode (ALL.1).

Nutrendo da sempre una forte passione per l'insegnamento, fin dal 2017 la prof.ssa Ciancio si è premurata di conseguire, presso l'Università di Bologna, i 24 CFU necessari, ai sensi del D.L. 59/17, ai fini dell'accesso ai concorsi per posti di docente della scuola secondaria di primo e secondo grado (ALL.2).

In data 25/11/2022 la ricorrente conseguiva, infine, anche l'abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso AC25 di cui all'odierno contenzioso, con la votazione 191,75/250.

Forte dei suddetti titoli, la prof.ssa Ciancio, in data 7/1/24, presentava domanda di partecipazione (ALL.3) al concorso per titoli ed esami indetto con

Decreto Ministeriale n.205 del 26/10/23 (ALL.4) e Decreto Direttoriale n.2575 del 6/12/23 (ALL.5) per l'accesso ai ruoli del personale docente, con specifico riferimento ai 7 posti di ruolo (5 + 2 riservati a docenti con almeno 3 anni di servizio, ex art. 13 comma 9 DM 205/23 di cui *infra*) messi a concorso nella Regione Sicilia relativamente alla classe di concorso AC25 ("Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)") (vedasi all.1 al citato bando 2575/23, odierno ALL.6, e successivo decreto D.D. 78 del 17/1/24, odierno ALL.7).

Si precisa subito che per la procedura concorsuale in esame il Ministero dell'Istruzione e del Merito, a fini di risparmio di risorse pubbliche, ha individuato taluni specifici Uffici Scolastici Regionali per gestire le operazioni concorsuali relative a più regioni (così come previsto dall'art. 3, c. 6, del D.D. 2575/2023 e dal DD 90 de 18/1/24 e relativo Allegato 1, odierno ALL.8). In particolare, per quel che qui interessa, per la classe di concorso AC25 l'USR Campania è stato designato quale responsabile delle sub-procedure concorsuali relative ai posti messi a concorso nelle regioni Abruzzo, Campania, Molise, Sicilia e Toscana; fermo restando che ciascun candidato poteva partecipare per una sola regione e soltanto in essa, eventualmente, essere assunto (art.13 DM 205/23 e art.10 DD 2575/23).

Ora, tanto l'art.3 del DM 205/23 quanto l'art.4 del DD 2575/23, sotto la rubrica "***requisiti di ammissione al concorso***" precisavano chiaramente che:

1. *Sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente decreto per i posti comuni di docente di scuola secondaria di primo e secondo grado i candidati in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, congiuntamente, dei seguenti titoli:*
 - i. ***laurea magistrale*** o *magistrale a ciclo unico, diploma AFAM di II livello, o titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente;*

- ii. *abilitazione all'insegnamento per la specifica classe di concorso o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente.*

In via derogatoria, poi, il successivo comma 3 ammetteva (per l'ultima volta) al concorso anche i candidati laureati privi di abilitazione che, tuttavia, avessero svolto un servizio di almeno 3 anni nelle scuole statali ovvero avessero conseguito entro il 21/10/22 i 24 CFU/CFA previsti quale requisito di accesso al concorso secondo il previgente ordinamento. Tali candidati ammessi in via derogatoria, al contrario di quelli abilitati, ove fossero risultati vincitori avrebbero dovuto, per potere essere assunti a tempo indeterminato, frequentare un percorso integrativo a carattere abilitante.

La prof.ssa Ciancio, allora, essendo in possesso di entrambi i titoli d'accesso previsti *a regime* dalla normativa, dichiarava i medesimi in seno al modello di domanda ministeriale (ALL.3 cit) che, per l'appunto, a pag.2, prevedeva l'inserimento del titolo di laurea e di quello di abilitazione in seno alla medesima sezione denominata "**TITOLI DI ACCESSO**", nella specifica stringa: "**Tipologia di titolo d'accesso: Titolo di Studio e Abilitazione specifica**".

Specificamente, l'odierna ricorrente ha ivi dichiarato la propria Laurea Magistrale LM-38 in "Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale" conseguita in data 6/3/2013 presso l'Università degli studi di Catania con il voto di 110/110 e lode e l'abilitazione all'insegnamento specifica per la classe di concorso AC25 conseguita il 25/11/2022 con 191,75/250 (laddove solo 200 punti erano riferiti alle prove d'esame, mentre gli ulteriori 50 erano previsti per titoli).

Ebbene, la Tabella di valutazione dei titoli emanata ai fini della procedura concorsuale di cui trattasi (ALL.B al citato DM 205/23, odierno ALL.9) al punto A.1.1 contempla sia la "**laurea magistrale**" che la "**abilitazione specifica**" tra i titoli di accesso alla procedura concorsuale da valutarsi con il seguente punteggio:

“Se $p < 75$: 0 punti; se $p > 75$: $p-75/2$ punti arrotondati al secondo decimale dopo la virgola ove p è il voto del titolo di accesso espresso in centesimi”.

Ora, poiché il medesimo punto A.1.1. prevede contestualmente che “*I titoli di accesso il cui voto non è espresso in centesimi sono riportati a 100*”, per il titolo di laurea conseguito dal ricorrente con il voto di 110/110 che corrisponde a 100/100 sarebbero spettati 12,5 punti ($100-75= 25: 2= 12.5$).

Invece, per il titolo di abilitazione, essendo stato lo stesso conseguito con 191,75/250 che corrisponde a 77/100, spettava (ed è stato attribuito dalla Commissione) 1 punto ($77 - 75= 2 : 2 = 1$).

La prof.ssa Ciancio otteneva, poi, nelle prove d’esame, l’elevato punteggio di 90/100 allo scritto e 95/100 nella prova orale.

Conseguentemente, il punteggio complessivamente che sarebbe spettato al candidato odierno ricorrente è il seguente:

- 90 per prova scritta;
- 95 per prova orale;
- 12,5 per laurea magistrale (A.1.1);
- 1 per abilitazione specifica AC25 (A.1.1);
- 12,5 per inserimento in graduatoria di altro concorso (B.4.1);
- 5 per diploma di specializzazione nel sostegno (B.4.9);
- 2,5 per corso di perfezionamento CLIL (B.4.11.2);
- 5 per C2 spagnolo ((B.4.12);
- 5 per C2 inglese ((B.4.12);
- 8 per titoli di servizio (C.C.1)

TOTALE PUNTI 228,5

Senonché, consultando la piattaforma concorsuale, la prof.ssa Ciancio si accorgeva che la Commissione gli aveva attribuito il minor punteggio di 216. Mancava, infatti, la valutazione del titolo di laurea vantato (ALL.10).

Conseguentemente, in data 19/10/2024 l’odierno ricorrente inviava uno specifico reclamo con cui lamentava la mancata, immotivata, valutazione del titolo di laurea, dichiarandosi “*a disposizione per qualsiasi chiarimento*” (ALL.11).

In data 2/11/2024 perveniva, a mezzo pec, un laconico riscontro del Presidente della II sottocommissione che (in disparte il richiamo ad una FAQ su

altra questione non formante oggetto del presente contenzioso) si limitava a riferire di un parere dell'USR Campania – ufficio concorsi del 16/9/24 (non allegato) dal seguente tenore: <<*Preso atto dei numerosi reclami pervenuti a questo Ufficio, da parte dei candidati che, avendo dichiarato come titolo di accesso la laurea + l'abilitazione, lamentano la mancata attribuzione di punteggio relativo al titolo di laurea, si chiarisce che in tale ipotesi occorre valutare unicamente l'abilitazione*>> (ALL.12). Senza il minimo riferimento alle ragioni di tale riferito orientamento.

La prof.ssa Ciancio inviava, allora, una nuova pec in data 5/11/24 con cui contestava che <<*non era indicato da nessuna parte che i titoli d'accesso sarebbero stati valutati in questa maniera*>>.

Nonostante ciò, in data 6/10/2024 (decreto di approvazione prot.70048) veniva pubblicato il documento denominato “graduatoria di merito” del concorso AC25 per la Regione Sicilia (ALL.13) – che, **in realtà, è un mero elenco dei vincitori** – riportante il seguente esito:

1 D'AGOSTINO Debora, punti **229,25**, riserva 30% ex art. 13 comma 9 DM 205/23;

2 CIADAMIDARO Vincenza, punti **229,00**, nessun titolo di riserva;

3 AMICO Chiara Corinne, punti **228,00**, nessun titolo di riserva;

4 CAVALLARO Alessia, punti **227,00**, nessun titolo di riserva;

5 RIGANO Caterina, punti **223,50**, nessun titolo di riserva;

6. OLIVERI Chiara Grazia, punti **220,50**, riserva 30% ex art. 13 comma 9 DM 205/23;

7. PROTO Irene, punti **192,50**, riserva non precisata.

Come si vede, quindi, la prof.ssa Ciancio, con il punteggio spettante di 228,5 (comprensivo di 12,5 per il voto di laurea vantato) avrebbe dovuto figurare nel suddetto elenco dei vincitori, al posto n.3.

Invece, la stessa si è vista tagliato fuori dalle programmate assunzioni a tempo indeterminato nella Regione Sicilia (5 + 2 riservate a candidati con 3 anni di servizio, ex art.13 cit.).

Ebbene.

E' evidente, anzitutto, il difetto di motivazione – con conseguente **eccesso di potere e violazione dell'art.3 L.241/90** – della suddetta nota di riscontro fatta pervenire dalla Commissione esaminatrice in data 2/11/24 (e dell'ivi riportato parere interno dell'USR Campania, se effettivamente esistente), così come del decreto di approvazione dell'elenco dei vincitori del 6/11/24, non essendo stata fatta menzione in essi di alcuna disposizione normativa o di bando che giustificerebbe la mancata valutazione del titolo di laurea pur vantato dal ricorrente.

Altrettanto palese è che, così procedendo, la Commissione valutatrice e l'USR Campania hanno violato il punto A.1.1 della Tabella di valutazione che prevedeva l'attribuzione di uno **specifico punteggio per il titolo di laurea vantato e dichiarato dalla prof.ssa Ciancio** e, ancora più in radice, i basilari principi d'imparzialità, di meritocrazia e di buon andamento della p.a. (art..3, 51 e 97 Cost) che impongono, in occasione dei concorsi pubblici, **l'assunzione dei soggetti rivelatisi effettivamente più capaci alla luce delle prove espletate e dei titoli vantati**; ciò che sicuramente non è avvenuto nel caso di specie in cui una candidata in possesso dei titoli d'accesso richiesti a regime (laurea + abilitazione) è stata postposta rispetto ad altri candidati che, verosimilmente, non hanno avuto intoppi nella valutazione della laurea in quanto in possesso soltanto della stessa e non del titolo di abilitazione (e, quindi, ammessi in via derogatoria al concorso). Con i relativi rivolti anche in termini di eccesso di potere per manifesta iniquità e palese illogicità.

E, nella suddetta ottica meritocratica e di buon andamento, non vi è dubbio che, qualunque possa essere stata la causa della mancata valutazione del titolo di laurea vantato e dichiarato dalla ricorrente, la Commissione e/o l'USR procedente, una volta assodato l'effettivo possesso del titolo di cui trattasi (anche a seguito dei ripetuti reclami presentati dall'interessata) avrebbe dovuto adeguare l'esito concorsuale al principio meritocratico, anche mediante un'eventuale richiesta di precisazioni indirizzata al candidato interessato (se necessario); ciò in

armonia con l'art.1 comma 2-bis L.241/90 (recentemente aggiunto dall'art. 12, comma 1, lettera Oa, legge n. 120 del 2020) che prescrive che: <<***I rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione sono improntati ai principi della collaborazione e della buona fede***>> ed in applicazione dello specifico istituto del *soccorso istruttorio* previsto e disciplinato dall'art.6 della medesima L.241/90 il quale dispone che, in caso di dichiarazioni del privato cittadino dubbie od imprecise, debba <<***chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete***>> nonché <<***esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali***>> (per una recentissima applicazione del suddetto principio nella specifica materia della valutazione dei titoli in sede di concorso pubblico vedasi **Consiglio di Giustizia Amministrativa per la regione siciliana, Sezione 1, Sentenza 25 maggio 2023 n. 365**: <<*Università - Procedura selettiva - Commissione esaminatrice - Valutazione dei titoli - Appello - Violazione del principio del soccorso istruttorio - Art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990. ... 12.3. Questo Consiglio di Giustizia Amministrativa, con la sentenza n. 300 del 2022, ha già avuto modo di pronunciarsi sull'applicabilità alla procedura selettiva controversa del soccorso istruttorio. In questa sede deve essere soltanto ricordato che, per indirizzo maggioritario del Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. V, 21 novembre 2022, n. 10241; Id., 22 novembre 2019, n. 7975), l'istituto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b), della legge n. 241 del 1990 abbia portata generale e trovi applicazione anche nell'ambito delle procedure concorsuali ... Con particolare riguardo alla materia dei concorsi pubblici, la giurisprudenza del Consiglio di Stato, a cui in questa sede si intende dare continuità, ha chiarito che "l'attivazione del soccorso istruttorio è tanto più necessaria per le finalità proprie di detta procedura che, in quando diretta alla selezione dei migliori candidati a posti pubblici, non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali, come accadrebbe se un candidato meritevole non risultasse vincitore per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione dell'amministrazione"* (così, Cons. Stato, n. 7975 del 2019)>>).

Certo è che, in base ai suddetti principi di buona fede, una Commissione ed un USR che, con certezza, riscontrano che un candidato possieda due diversi titoli valutabili (entrambi dichiarati in domanda), ove anche avessero ritenuto gli stessi solo alternativamente valutabili (ciò che, lo si ribadisce, non risultava da alcuna disposizione di bando e/o di tabella valutativa), mai avrebbero potuto computare il titolo meno premiante (ossia l'abilitazione, con punti 1) piuttosto che quello dante diritto al punteggio più elevato (ossia la laurea, con punti 12,5); tanto più senza chiedere specifici chiarimenti ed istruzioni al riguardo alla diretta interessata.

*

SUL PERICULUM IN MORA

Da quanto sopra esposto, si evince il *fumus boni iuris* dell'odierno ricorso.

Quanto al *periculum in mora* che sorregge e giustifica l'odierna domanda cautelare, deve sottolinearsi come la mancata proclamazione della ricorrente quale vincitrice del concorso per cui è causa e la sua conseguente mancata assunzione a tempo indeterminato determinano a carico della medesima un pregiudizio grave ed irreparabile in termini di mancata maturazione di professionalità ed in relazione all'attuale impossibilità per la suddetta docente di intraprendere il previsto periodo di formazione e prova che, per poter essere valido, deve svilupparsi per almeno 180 giorni nel corso del corrente anno scolastico come da allegata nota ministeriale n.202382 del 26/11/24: <<*Ai sensi del D.M n. 226/2022, il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso dell'anno scolastico*>> (ALL.14).

Si chiede, quindi, che l'ill.mo TAR adito Voglia sospendere *in parte qua* gli atti oggi impugnati (come sopra richiamati) e, per l'effetto, ordinare alle Amministrazioni evocate in causa, ciascuna secondo le rispettive competenze, di inserire la prof.ssa Ciancio nell'elenco dei vincitori (o graduatoria di merito che dir si voglia) e, quindi, procedere alla sua assunzione a tempo indeterminato.

In subordine, si chiede l'accoglimento della domanda cautelare ai sensi dell'art.55 comma 10 CPA ovvero l'adozione di sentenza in forma semplificata ex art.60 CPA (attesa l'integrità del contraddittorio e la natura meramente giuridica della presente vertenza).

*

Per tutto quanto sopra esposto e per quant'altro si rappresenterà in corso di causa, la prof.ssa Ciancio, come sopra difesa e rappresentata,

CHIEDE

che l'ill.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito Voglia accogliere il presente ricorso e, per gli effetti, annullare gli atti con lo stesso impugnati, previa adozione delle misure cautelari oggi richieste.

Con vittoria di spese, onorari e compensi.

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, attiene a procedura concorsuale per l'accesso a pubblico impiego in relazione alla quale sarebbe dovuto il contributo unificato nella misura dimezzata di €=325,00= e, tuttavia, non è dovuto il contributo unificato, ai sensi dell'art.37 comma 6, lett.b) n.2 del D.L. 98/2011 conv. in L.111/2011, in quanto la ricorrente ha un reddito annuale imponibile ai fini IRPEF inferiore ad €=38.514,03 =, come da allegata dichiarazione personale a firma del ricorrente medesimo redatta ai sensi del DPR 445/2000.

Catania, 9/12/2024

Avv. Fabio Rossi

FABIO

MAURIZIO ROSSI

Firmato digitalmente da
FABIO MAURIZIO ROSSI

Data: 2024.12.09
10:07:14 +01'00'

lo sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Ingrid CIANCIO, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge, ATTESTO

che la sovraestesa copia informatica del ricorso è conforme all'originale informatico del medesimo ricorso depositato il 12/12/2024 e contenuto nel fascicolo informatico del giudizio n. 1715/2024 Reg. Ric. - TAR Palermo, dal quale è stata estratta. Catania, 14/2/2025

FABIO


MAURIZIO ROSSI

Firmato digitalmente da
FABIO MAURIZIO ROSSI

Data: 2025.02.14
08:47:15 +01'00'

Pubblicato il 20/01/2025

N. 00038 /2025 **REG.PROV.CAU.**
N. **01715/2024 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1715 del 2024, proposto da Ciancio Ingrid, rappresentata e difesa dall'avvocato Fabio Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Campania (Direzione Generale - Commissione Giudicatrice del Concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/2023 e D.D. n. 2575/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 "Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)") e Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in persona del Ministro *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale di Palermo con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

di Amico Chiara Corinne, Cavallaro Alessia e Rigano Caterina, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia esecutiva:

- “graduatoria di merito” relativa al concorso per titoli ed esami indetto con D.M. n. 205/23 e D.D. n. 2575/23 per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 (“Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)” pubblicata dall’USR Campania in data 6/11/2024 e del relativo decreto di approvazione prot.70048 del 6/11/2024 emesso dal medesimo USR Campania;
- nota pec del 2/11/2024 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo della ricorrente;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi dell'odierna ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli della candidata ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi alla medesima;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione statale intimata, rappresentata dalla difesa erariale;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Vista l’istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami, avanzata in udienza camerale;

Visti gli artt. 41, 49 e 63 ss. c.p.a.;

Visto l'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatrice nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 la dott.ssa Elena Farhat;

Uditi i difensori delle parti private, nessuno presente per l’Amministrazione scolastica, come specificato nel verbale;

Ritenuto che la giurisdizione appartenga al g.a. trattandosi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente;

Ritenuto che le altre questioni oggetto di giudizio necessitino di adeguato approfondimento in sede di merito, per il quale è opportuno fissare l'udienza di trattazione alla data indicata in dispositivo;

Ritenuto necessario, ai fini della decisione, disporre i seguenti adempimenti:

- il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale personale scolastico, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia producano al Collegio una relazione illustrativa sulla modalità di valutazione dei titoli di accesso di cui all'art. 3 del D.M. n. 205 del 26.10.2023 e all'art. 4 D.D. n. 2575 del 6.12.2023, in base alla tabella di cui all'Allegato B punto A.1, con particolare riferimento ai concorrenti che come titoli di accesso abbiano indicato il diploma di laurea, unitamente all'abilitazione;

- ai sensi dell'art. 12 bis d.l. n. 68/2022, conv. in l. n. 108/2022, la parte ricorrente è onerata di notificare il ricorso introduttivo e la presente ordinanza, per le vie ordinarie, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presso l'Avvocatura dello Stato di Palermo, entro il termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, e di depositare la prova delle notifiche entro il successivo termine perentorio di giorni 15;

- l'Ufficio scolastico regionale per la Campania è onerato di fornire alla parte ricorrente, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, gli indirizzi di residenza dei controinteressati Rigano Caterina, la cui notifica non è andata a buon fine, Oliveri Chiara Grazia e Proto Irene, in quanto dei vincitori, nonché l'elenco dei nominativi dei concorrenti idonei, non vincitori;

- la parte ricorrente è onerata di notificare il ricorso introduttivo e la presente ordinanza, per le vie ordinarie, ai controinteressati Rigano Caterina, Oliveri Chiara Grazia e Proto Irene, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla comunicazione degli indirizzi da parte dell'Ufficio scolastico regionale, e di depositare la prova

delle notifiche entro il successivo termine perentorio di giorni 10;

- la parte ricorrente è onerata di produrre in giudizio le raccomandate integrative delle notifiche ad Amico Chiara Corinne e Cavallaro Alessia, entro il termine perentorio 10 giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- inoltre, quanto ai concorrenti risultati idonei non vincitori, come potenziali controinteressati, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 41 e 49 cod. proc. amm., con pubblicazione degli atti infra specificati sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione e del Merito, dell'Ufficio scolastico Regionale Campania e dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, con le modalità di seguito esposte;

Ritenuto che l'avviso da pubblicarsi sul sito web dovrà indicare:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;

- il nome di parte ricorrente e l'indicazione delle Amministrazioni intimare;

- il testo integrale del ricorso;

- l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica con dette modalità;

- l'indicazione nominativa dei controinteressati;

Ritenuto, altresì, che il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio scolastico Regionale Campania e l'Ufficio scolastico regionale Sicilia:

- devono pubblicare sul proprio sito istituzionale (previa consegna, da parte della ricorrente, di copia del ricorso introduttivo della presente ordinanza anche su supporto digitale autentico) il testo integrale del ricorso introduttivo della presente ordinanza, nonché l'elenco nominativo dei controinteressati, curando che sull'homepage del sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono pubblicati il

ricorso e la presente ordinanza;

- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza, tutta la documentazione ivi inserita e dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione di quanto sopra indicato e sia specificata la data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Ritenuto, pertanto:

- di onerare le Amministrazioni resistenti dei superiori incumbenti istruttori, da eseguirsi, nelle forme del PAT, nel termine perentorio di 30 giorni, decorrenti dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza;

- di onerare parte ricorrente di produrre quanto richiesto e di integrare la notifica nei confronti della pp.aa. indicate e dei controinteressati inseriti in graduatoria, e dei potenziali controinteressati, idonei non vincitori, nei modi e nelle forme sopra descritte (pena in mancanza l'improcedibilità del ricorso ex art. 35 c.p.a);

- di rinviare la trattazione del merito del ricorso all'udienza pubblica indicata in dispositivo;

- di poter compensare le spese di fase tra le parti costituite, nulla dovendo statuire per le parti controinteressate non costituite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda):

- fissa per la trattazione di merito l'udienza pubblica del 22 maggio 2025, orario di rito;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nelle forme e nei modi descritti in motivazione;

- autorizza la notifica per pubblici proclami con riguardo ai partecipanti alla procedura concorsuale risultati idonei non vincitori;

- dispone gli incumbenti istruttori di cui in motivazione, da eseguirsi nei termini di cui in motivazione;

- compensa le spese di fase tra le parti costituite, nulla spese per i controinteressati

non costituiti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti ed anche al Ministero dell'Istruzione e del Merito - Direzione Generale personale scolastico, all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia, in proprio.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 17 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Federica Cabrini, Presidente

Fabrizio Giallombardo, Referendario

Elena Farhat, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Elena Farhat

IL PRESIDENTE

Federica Cabrini

IL SEGRETARIO

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Ingrid CIANCIO, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n.82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge, ATTESTO che la sovraestesa copia informatica dell' ordinanza n. 38/2025 emessa dal TAR Palermo, pubblicata il 20/1/2025, è conforme all'originale informatico contenuto nel fascicolo informatico del giudizio n. 1715/2024 Reg. Ric. - TAR Palermo, dal quale è stata estratta. Catania, 14/2/2025
Avv. Fabio Rossi

FABIO

MAURIZIO ROSSI

Firmato digitalmente da FABIO
MAURIZIO ROSSI

Data: 2025.02.14 08:40:51
+01'00'

Cognome	Nome
Antenucci	Chiara
Appignani	Miriam
Basilisco	Mirta
Bellini	Miriam
Berardinucci	Giulia
Cicconetti	Alain
Colantonio	Claudia
Colavolpe	Rachele
Costantini	Domenica Vittoria
D'Ambrosio	Alessandra
D'Angelo	Gabriella
D'Angelo	Mariangela
D'Onofrio	Mariangela
De Biase	Maria Ivana
De Chellis	Silvia
De Filippis	Francesca
Del Vecchio	Mariaconcetta
Del Zoppo	Angela
Di Felice	Cristina
Di Francesco	Federico
Di Francesco	Paola
Di Giacomo	Jennifer
Di Menna	Emilio
Di Quinzio	Beatrice
Falcone	Monia
Fallavollita	Cinzia
Falone	Stefania
Fantini	Alexa
Faricelli	Marialaura
Franchi	Gessica
Fresa	Giada
Galante	Simona
Giuliani	Eleonora
Lelj	Valeria
Lelli	Elisa
Mendez	Marina Paola
Miccadei	Marta
Morra	Sonia
Nardella	Angela
Orsini	Serena
Paluzzi	Simona
Passamonti	Martina
Ricci	Veronica
Rizzo	Julieta Beatriz
Santucci	Patrizia
Sarullo	Matilde
Sarro	Emma
Savini	Alessandra Sara

Shurdha	Ermira
Silla	Michela
Abbinante	Caterina
Accetto	Camilla
Agrillo	Giuliana
Alterio	Giulia
Altieri	Paola
Ambrosio	Autilia
Amoruso	Orsola
Bassim	Wafaa
Borriello	Concetta
Bottone	Agnese
Brusco	Teresa
Cannavale	Rosanna
Capuano	Anna
Carapellese	Rosalba
Casoria	Antonetta
Castaldi	Rosalba
Catullo	Antonia
Ceriello	Brigida
Cerrato	Lara
Ciardello	Giovanna
Cimmino	Antonella
Cirillo	Candida
Conte	Immacolata
Coppola	Maria Chiara
Criscuolo	Rosa
D'Agostino	Mirella
D'Agostino	Vincenza
D'Alessandro	Bianca
D'Amato	Pietrandrea
D'Angelis	Carmen
D'Angelo	Daniele
D'Angelo	Mariateresa
D'Avanzo	Maria Teresa
De Luca	Federica
De Lucia	Jada
De Rosa	Carmen
De Simone	Gaia
Del Bono	Antonio
Del Gaizo	Lucia
Del Piano	Ursula
Di Giacomo	Angela Rosa
Di Guida	Grazia
Di Matteo	Andrea
Di Matteo	Valentina
Di Matteo	Valeria
Di Nobile	Antonella
Esposito	Alessia
Ferrara	Alessandra

Finelli	Mariagrazia
Fischetti	Sara
Froncillo	Colomba
Gambardella	Lucia
Gammella	Federica
Gatti	Antonella
Gemito	Giovanni
Giacchetti	Stefania
Giannelli	Vanessa
Giappone	Salvatore
Giaquinto	Alessandra
Gioiella	Daniela
Gioino	Veronica
Giordano	Maria Grazia
Grasso	Teresa
Guillaro	Lidia
Iannotti	Elia
Iengo	Carmela
Ilardi	Ilaria
Improta	Lorella
La Montagna	Alessia
Laurenza	Gianluca
Lauritano	Manuela
Limongello	Rachele
Lippiello	Giuseppina
Lo Giudice	Giuseppa Giosiana
Longobardi	Daniela
Loverso	Gessica Maria Roberta
Matarazzo	Adriana
Minopoli	Annalisa
Moffa	Anna
Molaro	Antonella
Monaco	Rossana
Oliva	Francesca
Oriente Porzio	Simona
Osci	Simona
Palma	Carmela
Palumbo	Alessandro
Panariello	Annamaria
Passaro	Luisa
Pastorino	Chiara
Perillo	Lucia
Pirone	Paola
Pistone	Daniele
Ponzano	Cristina
Quilici	Anna
Raucci	Maddalena
Raucci	Stephanie
Ricca	Fabiana
Riccio	Caterina

Romeo	Angelica
Ruocco	Marina
Sacco	Carmen
Salomone	Amalia
Salza	Tiziana
Santonastaso	Stefania
Sarnataro	Claudia
Savaglio	Raffaele
Scippa	Maria
Senatore	Annamaria
Siciliano	Federica
Silvino	Federica
Strofaldi	Giulia
Tizzano	Francesco
Valentino	Federica
Vicinanza	Valentina
Villanova	Paola
Violante	Anastasia
Virgilio	Virginia
Zampano	Clorinda
Alessandroni	Simona
D'Alena	Emilia
Di Nunzio	Patrizia
Digiorgio	Lorena
Pizzi	Maria
Testa	Gaia
Abate	Maria Antonietta
Acuache Quispe	Karina Maybee
Arcidiacono	Alessandra Giusy
Arena	Emanuela Maria
Badalamenti	Giulia
Baglio	Giulia
Barbara	Veronica
Battello	Sabrina
Bellina	Irene
Benina	Carmela
Bennardo	Cinzia
Bittolo	Luana
Bonaccorsi	Annalisa Domenica
Bonifacio	Viviana
Boscarino	Federica
Bottino	Valentina
Busa'	Concetta
Buttacavoli	Salvatore Emanuele
Caggegi	Elisa
Calla'	Maria Chiara
Campanino	Caterina
Cangiamila	Carmelo
Cannata	Katiuscia
Cannistra'	Michela

Capra	Rosalba
Caramazza	Sonia
Carbonaro	Samuela
Carlino	Mariantonina
Castello	Amanda
Catania	Roberta Lorena
Ciancio	Ingrid
Cimellaro	Claudia
Cirlinci	Daniele
Cittadino	Francesca
Coco	Liliana Alfina
Cognata	Sabrina
Commisso	Sara
Corso	Oriana
Cosentino	Floriana
Crapanzano	Chiara Myriam
Criscione	Martina
D'Agostino	Daniela
D'Agristina	Martina Rita
D'Alfonso	Loredana
Di Bartolo	Roberta Rita Azzurra
Di Gesu'	Concetta
Di Maria	Carmela Ausilia
Di Pietro	Silvia
Emmanuello	Sabrina
Empoli	Noemi
Fasolo	Noemi
Fatuzzo	Claudia
Favazzo	Isabella
Ferraro	Zaira
Fichera	Paola
Fichera	Venera
Fiore	Serena
Franco	Maria
Gagliano	Delia
Galvano	Desideria
Gangi	Ramona Maria
Garfi'	Sandra
Gerbino	Miriam Stella
Giorgianni	Graziana
Giuffrida	Lucia
Golisano	Tanino
Greco	Domenico
Guerino	Tatiana
Gulfi	Federica
Iacono	Vanessa
Ingrassia	Maria Lilia
Iozzia	Ilenia
La Piana	Anna Cristiana
Leanza	Enrica Pinuccia

Li Bassi	Gaia
Li Castri	Simona Maria
Licata	Chiara Antonella
Lipari	Anna
Lo Cicero	Rosalia
Lucchese	Valeria
Malizia	Sabrina
Manfredi	Giulia
Mantello	Alice
Marzuolo	Maura
Melilli	Alessandra
Messina	Giorgia
Messina	Marina
Mignemi	Tiziana
Montalbano	Graziella
Mosca	Roberta
Murabito	Giovanna
Mustacchia	Noemi
Ottaviano	Federica
Palermo	Caterina
Paraninfo	Adriana
Pedone	Alice
Pinzone	Ludovica
Politini	Valentina
Quartararo	Elisa
Quinci	Fabiola
Raffa	Chiara
Reina	Martina Maria
Rendo	Simona
Restivo	Tiziana
Rombola'	Maria Nunzia
Ruggeri	Alessia Anna Serena
Runfole	Roberta
Russo	Rossana
Salatino	Ilaria
Salemi	Bruna
Sanfratello	Gaia
Scandurra	Alessia
Sciacca	Arianna
Sciortino	Barbara
Seggio	Angela Maria
Siciliano	Carla
Spina	Francesca
Terranova	Federica
Trovato	Valeria Giuseppina Carmela
Urzi'	Federica Gloria Marta
Vecchio	Laura
Vindigni	Cinzia
Vitello	Lorena
Aduriz Valdetaro	Martina Maria

Brunacci	Laura
Brunetti	Francesca
Burchi	Leonardo
Buzzegoli	Cristina
Campolmi	Sonu
Ceccatelli	Cristina
Cucciniello	Diletta
D'Alfonso	Debora
Dalle Luche	Tania
De Ambrosis	Nicoletta
Ferretti	Filippo
Ferrucci	Francesca
Fossati	Elvira
Funaioli	Marta
Galeotti	Marina
Gambetti	Diamante
Incerpi	Nicol
Langianni	Chiara
Lenzi	Alice
Leoncini	Veronica
Lomanto	Francesca
Lucchesi	Rebecca
Marcuzzo	Giulia
Mariani	Alice
Miguel Otalora	Andrea
Nunez Gimeno	Natalia
Orlandi	Roberta
Paoli	Francesca
Pecorini	Giulia
Petrucci	Maria Giulia
Porpora	Paola
Ronchetti	Alessandra
Sabatini	Chiara
Santalena	Sara
Schettino	Elisa
Schettino	Maria
Spallina	Sofia
Spinello	Elena
Tesi	Stella
Vignozzi	Matteo

Io sottoscritto avv. Fabio Rossi, quale difensore di Ingrid CIANCIO, ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i., dell' art. 196 undecies comma 3 disp. att. cod. proc. civ. e ad ogni senso ed effetto di legge,

ATTESTO

che la sovraestesa copia informatica dell'elenco degli idonei non vincitori del concorso indetto con DM 205/23 e 2575/2023 - classe di concorso AC25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo) per la Regione Sicilia è conforme al corrispondente documento informatico depositato dall' USR Campania il 10/2/2025 e contenuto nel fascicolo informatico del giudizio n. 1715/2024 Reg. Ric. - TAR Palermo, dal quale è stata estratta.
Catania, 14/2/2025

FABIO

MAURIZIO ROSSI

Firmato digitalmente da

FABIO MAURIZIO ROSSI

Data: 2025.02.14

10:24:44 +01'00'

NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
TAR SICILIA – SEDE DI PALERMO
Proc.1715/2024 Reg. Ric.

*

La docente Ingrid CIANCIO, difesa dall'avv. Fabio Rossi, ha proposto al TAR Sicilia - Sede di Palermo, il ricorso rubricato al n. 1715/2024 Reg. Ric. contro il Ministero dell'Istruzione e del Merito, l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, la Commissione giudicatrice del concorso indetto con D.M. n. 205/2023 e D.D. 2575/2023 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per la classe di concorso AC25 "*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria - Spagnolo*", e l' Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei seguenti atti:

- "*graduatoria di merito*" relativa al concorso per titoli ed esami indetto con DM 205/23 e DD 2575/23 per l'accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per classe di concorso AC25 ("*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria (Spagnolo)*") pubblicata dall'USR Campania in data 6/11/2024 e del relativo decreto di approvazione prot.70048 del 6/11/2024 emesso dal medesimo USR Campania;
- nota pec del 2/11/2024 trasmessa dalla Presidente della II sottocommissione in risposta a reclamo della ricorrente;
- ogni altro atto presupposto, consequenziale o, comunque, connesso in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi compresi i verbali di valutazione dei titoli della candidata ricorrente e relativi decreti (o in qualsiasi altro modo denominati) di attribuzione dei punteggi alla medesima.

In particolare, la docente Ciancio ha articolato i seguenti motivi di ricorso: eccesso di potere per difetto di motivazione; violazione art. 3 L. 241/1990 – violazione punto A.1.1 tabella di valutazione titoli (All. B al DD 205/23) – violazione art. 3 DM 205/23 e art. 4 DD 2575/23 - violazione dei principi di eguaglianza, meritocrazia, imparzialità e buon andamento della P.A. (artt. 3, 51 E 97 COST.) – violazione dei principi di buona fede e collaborazione tra cittadini e P.A. (art. 1 comma 2 bis L.241/90; artt. 3 e 97 Cost.) – violazione dell' art. 6 L.241/90 (C.D. *soccorso istruttorio*).

Il TAR Sicilia - Sede di Palermo, Sez. II, con ordinanza n. 38/2025, ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per

pubblici proclami” sul sito web del Ministero dell’ Istruzione e del Merito, dell’ USR Campania e dell’ USR Sicilia.

In esecuzione della suddetta ordinanza n. 38/2025 TAR Sicilia - Sede di Palermo, si pubblica sul sito *web* istituzionale del Ministero dell’ Istruzione e del Merito, dell’ USR Campania e dell’ USR Sicilia il testo integrale del ricorso n. 1715/2024 Reg. Ric. - TAR Palermo, l’ordinanza del TAR Palermo n. 38/2025 con cui è stata disposta, ex artt. 41 e 49 c.p.a., l’integrazione del contraddittorio ai fini della piena ed effettiva conoscenza legale del ricorso da parte dei controinteressati, individuati nei concorrenti risultati vincitori del concorso indetto con D.M. n. 205/2023 e D.D. 2575/2023 per l’accesso ai ruoli del personale docente nella Regione Sicilia per la classe di concorso AC25 “*Lingua inglese e seconda lingua comunitaria - Spagnolo*” (e, in particolare, Rigano Caterina, Oliveri Chiara Grazia e Proto Irene) nonché nei concorrenti risultati idonei non vincitori del predetto medesimo concorso (come da elenco, parimenti pubblicato in allegato al presente avviso, depositato dall’ USR Campania il 10/2/2025 in seno al giudizio n. 1715/2024 Reg. Ric.), di seguito nominativamente indicati:

Antenucci Chiara
Appignani Miriam
Basilisco Mirta
Bellini Miriam
Berardinucci Giulia
Cicconetti Alain
Colantonio Claudia
Colavolpe Rachele
Costantini Domenica Vittoria
D'Ambrosio Alessandra
D'Angelo Gabriella
D'Angelo Mariangela
D'Onofrio Mariangela
De Biase Maria Ivana
De Chellis Silvia
De Filippis Francesca
Del Vecchio Mariaconcetta
Del Zoppo Angela
Di Felice Cristina
Di Francesco Federico
Di Francesco Paola
Di Giacomo Jennifer
Di Menna Emilio
Di Quinzio Beatrice
Falcone Monia
Fallavollita Cinzia
Falone Stefania

Fantini Alexa
Faricelli Marialaura
Franchi Gessica
Fresa Giada
Galante Simona
Giuliani Eleonora
Lelj Valeria
Lelli Elisa
Mendez Marina Paola
Miccadei Marta
Morra Sonia
Nardella Angela
Orsini Serena
Paluzzi Simona
Passamonti Martina
Ricci Veronica
Rizzo Julieta Beatriz
Santucci Patrizia
Saraullo Matilde
Sarro Emma
Savini Alessandra Sara
Shurdha Ermira
Silla Michela
Abbinante Caterina
Accetto Camilla
Agrillo Giuliana
Alterio Giulia
Altieri Paola
Ambrosio Autilia
Amoruso Orsola
Bassim Wafaa
Borriello Concetta
Bottone Agnese
Brusco Teresa
Cannavale Rosanna
Capuano Anna
Carapellese Rosalba
Casoria Antonetta
Castaldi Rosalba
Catullo Antonia
Ceriello Brigida
Cerrato Lara
Ciardiello Giovanna
Cimmino Antonella
Cirillo Candida
Conte Immacolata
Coppola Maria Chiara
Criscuolo Rosa
D'Agostino Mirella
D'Agostino Vincenza
D'Alessandro Bianca

D'Amato Pietrandrea
D'Angelis Carmen
D'Angelo Daniele
D'Angelo Mariateresa
D'Avanzo Maria Teresa
De Luca Federica
De Lucia Jada
De Rosa Carmen
De Simone Gaia
Del Bono Antonio
Del Gaizo Lucia
Del Piano Ursula
Di Giacomo Angela Rosa
Di Guida Grazia
Di Matteo Andrea
Di Matteo Valentina
Di Matteo Valeria
Di Nobile Antonella
Esposito Alessia
Ferrara Alessandra
Finelli Mariagrazia
Fischetti Sara
Froncillo Colomba
Gambardella Lucia
Gammella Federica
Gatti Antonella
Gemito Giovanni
Giacchetti Stefania
Giannelli Vanessa
Giappone Salvatore
Giaquinto Alessandra
Gioiella Daniela
Gioino Veronica
Giordano Maria Grazia
Grasso Teresa
Guillaro Lidia
Iannotti Elia
Iengo Carmela
Ilardi Ilaria
Improta Lorella
La Montagna Alessia
Laurenza Gianluca
Lauritano Manuela
Limongello Rachele
Lippiello Giuseppina
Lo Giudice Giuseppa Giosiana
Longobardi Daniela
Loverso Gessica Maria Roberta
Matarazzo Adriana
Minopoli Annalisa
Moffa Anna

Molaro Antonella
Monaco Rossana
Oliva Francesca
Oriente Porzio Simona
Osci Simona
Palma Carmela
Palumbo Alessandro
Panariello Annamaria
Passaro Luisa
Pastorino Chiara
Perillo Lucia
Pirone Paola
Pistone Daniele
Ponzano Cristina
Quilici Anna
Raucci Maddalena
Raucci Stephanie
Ricca Fabiana
Riccio Caterina
Romeo Angelica
Ruocco Marina
Sacco Carmen
Salomone Amalia
Salza Tiziana
Santonastaso Stefania
Sarnataro Claudia
Savaglio Raffaele
Scippa Maria
Senatore Annamaria
Siciliano Federica
Silvino Federica
Strofaldi Giulia
Tizzano Francesco
Valentino Federica
Vicinanza Valentina
Villanova Paola
Violante Anastasia
Virgilio Virginia
Zampano Clorinda
Alessandroni Simona
D'Alena Emilia
Di Nunzio Patrizia
Digiorgio Lorena
Pizzi Maria
Testa Gaia
Abate Maria Antonietta
Acuache Quispe Karina Maybee
Arcidiacono Alessandra Giusy
Arena Emanuela Maria
Badalamenti Giulia
Baglio Giulia

Barbara Veronica
Battello Sabrina
Bellina Irene
Benina Carmela
Bennardo Cinzia
Bittolo Luana
Bonaccorsi Annalisa Domenica
Bonifacio Viviana
Boscarino Federica
Bottino Valentina
Busa' Concetta
Buttacavoli Salvatore Emanuele
Caggegi Elisa
Calla' Maria Chiara
Campanino Caterina
Cangiamila Carmelo
Cannata Katiuscia
Cannistra' Michela
Capra Rosalba
Caramazza Sonia
Carbonaro Samuela
Carlino Mariantonina
Castello Amanda
Catania Roberta Lorena
Ciancio Ingrid
Cimellaro Claudia
Cirlinci Daniele
Cittadino Francesca
Coco Liliana Alfina
Cognata Sabrina
Commisso Sara
Corso Oriana
Cosentino Floriana
Crapanzano Chiara Myriam
Criscione Martina
D'Agostino Daniela
D'Agristina Martina Rita
D'Alfonso Loredana
Di Bartolo Roberta Rita Azzurra
Di Gesu' Concetta
Di Maria Carmela Ausilia
Di Pietro Silvia
Emmanuello Sabrina
Empoli Noemi
Fasolo Noemi
Fatuzzo Claudia
Favazzo Isabella
Ferraro Zaira
Fichera Paola
Fichera Venera
Fiore Serena

Franco Maria
Gagliano Delia
Galvano Desideria
Gangi Ramona Maria
Garfi' Sandra
Gerbino Miriam Stella
Giorgianni Graziana
Giuffrida Lucia
Golisano Tanino
Greco Domenico
Guerino Tatiana
Gulfi Federica
Iacono Vanessa
Ingrassia Maria Lilia
Iozzia Ilenia
La Piana Anna Cristiana
Leanza Enrica Pinuccia
Li Bassi Gaia
Li Castri Simona Maria
Licata Chiara Antonella
Lipari Anna
Lo Cicero Rosalia
Lucchese Valeria
Malizia Sabrina
Manfredi Giulia
Mantello Alice
Marzuolo Maura
Melilli Alessandra
Messina Giorgia
Messina Marina
Mignemi Tiziana
Montalbano Graziella
Mosca Roberta
Murabito Giovanna
Mustacchia Noemi
Ottaviano Federica
Palermo Caterina
Paraninfo Adriana
Pedone Alice
Pinzone Ludovica
Politini Valentina
Quartararo Elisa
Quinci Fabiola
Raffa Chiara
Reina Martina Maria
Rendo Simona
Restivo Tiziana
Rombola' Maria Nunzia
Ruggeri Alessia Anna Serena
Runfolo Roberta
Russo Rossana

Salatino Ilaria
Salemi Bruna
Sanfratello Gaia
Scandurra Alessia
Siacca Arianna
Sciortino Barbara
Seggio Angela Maria
Siciliano Carla
Spina Francesca
Terranova Federica
Trovato Valeria Giuseppina Carmela
Urzi' Federica Gloria Marta
Vecchio Laura
Vindigni Cinzia
Vitello Lorena
Aduriz Valdettaro Martina Maria
Brunacci Laura
Brunetti Francesca
Burchi Leonardo
Buzzegoli Cristina
Campolmi Sonu
Ceccatelli Cristina
Cucciniello Diletta
D'Alfonso Debora
Dalle Luche Tania
De Ambrosis Nicoletta
Ferretti Filippo
Ferrucci Francesca
Fossati Elvira
Funaioli Marta
Galeotti Marina
Gambetti Diamante
Incerpi Nicol
Langianni Chiara
Lenzi Alice
Leoncini Veronica
Lomanto Francesca
Lucchesi Rebecca
Marcuzzo Giulia
Mariani Alice
Miguel Otalora Andrea
Nunez Gimeno Natalia
Orlandi Roberta
Paoli Francesca
Pecorini Giulia
Petrucci Maria Giulia
Porpora Paola
Ronchetti Alessandra
Sabatini Chiara
Santalena Sara
Schettino Elisa

Schettino Maria
Spallina Sofia
Spinello Elena
Tesi Stella
Vignozzi Matteo

Si avvisa che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo e, in particolare, mediante l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (1715 Reg. Ric. anno 2024) nella sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della sottosezione "Sicilia – Palermo" della sezione "T.A.R."

Catania, 14/2/2025

AVV. FABIO ROSSI

FABIO

MAURIZIO ROSSI

Firmato digitalmente da
FABIO MAURIZIO ROSSI

Data: 2025.02.14
10:16:37 +01'00'